

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Con ricorso del 04/11/2025, il ricorrente, insoddisfatto della risposta ricevuta in fase di reclamo, presenta ricorso all'ABF per chiedere l'accertamento del proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 389,00 trasferito con un bonifico istantaneo sul conto corrente apparentemente intestato ad una compagnia assicurativa cui avrebbe dovuto effettuare un pagamento. Contesta, pertanto, all'intermediario una grave carenza nell'attività di controllo nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e nell'identificazione del cliente.

L'intermediario, di contro, premettendo di agire esclusivamente in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) del soggetto beneficiario dell'operazione di bonifico, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito contesta le richieste del ricorrente evidenziando l'effettuazione volontaria da parte di quest'ultimo del bonifico contestato. Deduce, inoltre di aver tentato senza esito il recall. Respingendo, poi, ogni contestazione relativa alla presunta violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conclude, pertanto per il rigetto della domanda.

In sede di replica e controreplica le parti ribadiscono le proprie posizioni.

DIRITTO

In via preliminare, giova rilevare che la controversia ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di restituzione dell'importo di € 389,00, relativo ad un bonifico eseguito a favore di un conto corrente

accesso presso l'intermediario convenuto e apparentemente intestato a una società assicurativa di rilevanza nazionale.

Nella specie, il ricorrente non contesta la correttezza dell'ordine di bonifico che afferma di avere volontariamente eseguito in conformità all'IBAN ricevuto nella convinzione di assolvere alla propria obbligazione di pagamento.

Di contro, contesta la condotta tenuta dall'intermediario in fase di apertura del conto su cui è stata accreditata la somma, ritenendola contraria alle procedure previste in materia di adeguata verifica della clientela.

In proposito giova rammentare che il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 11070/23, ha affermato il principio secondo cui «la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell'ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa».

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non spiega domanda risarcitoria nei confronti dell'intermediario limitandosi a richiedere la restituzione delle somme.

A quanto rilevato si aggiunge che, secondo un orientamento emerso in seno a questo ABF (cfr., Collegio di Torino, decc. nn. 15980/22 e 12845/2024; Collegio di Palermo, dec. n. 5446/22), cui si ritiene di aderire, non sussiste alcun nesso causale tra l'asserito inadempimento degli obblighi di adeguata verifica e il danno subito da parte ricorrente. La truffa perpetrata ai danni del cliente, infatti, non verrebbe in ogni caso impedita da una corretta identificazione del beneficiario/truffatore, trattandosi di operazione eseguita personalmente dal ricorrente il quale potrebbe comunque tentare il recupero in via giudiziale.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE